

COMUNE DI JESOLO

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 156 del 25/11/2015
in vigore dal 01/12/2015

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si precisa come segue il significato dei seguenti termini:
 - a) "Comune": il comune di Jesolo;
 - b) "regolamento": il presente regolamento comunale;
 - c) "attività dello spettacolo viaggiante": attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
 - d) "attrazione": singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.) previsto all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
 - e) "attività fisse dello spettacolo viaggiante": attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestite durante tutto l'anno o per tutta la durata della stagione estiva;
 - f) "attività temporanee dello spettacolo viaggiante": attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestite solo in occasione di eventi o manifestazioni ovvero in occasione di periodi temporali determinati con delibera di giunta comunale;
 - g) "circo equestre o spettacolo circense": attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento disciplina:
 - a) le modalità di presentazione della domanda e della documentazione finalizzata ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante o di spettacoli circensi nel Comune;
 - b) i requisiti richiesti alle ditte per svolgere le succitate attività;
 - c) i limiti al rilascio delle citate autorizzazione da parte del Comune.

TITOLO II ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 3 - INDIVIDUAZIONE AREE SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Il Comune, con delibera di giunta comunale, avuto riguardo alla destinazione urbanistica delle aree pubbliche e private, individua quelle idonee per lo svolgimento delle attività fisse dello spettacolo viaggiante.
2. Il Comune, con delibera di giunta comunale, può inoltre individuare aree pubbliche, in deroga alla destinazione urbanistica, per lo svolgimento temporaneo delle attività dello spettacolo viaggiante, tenuto conto delle caratteristiche dell'area sotto il profilo igienico sanitario, della viabilità, sicurezza, quiete pubblica e presenza di idonee predisposizioni di allacciamento alle reti tecnologiche.
3. In occasione di eventi e manifestazioni il Comune può comunque individuare in qualsiasi momento, con delibera di giunta comunale, l'area interessata dall'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

1. La ditta interessata a svolgere attività dello spettacolo viaggiante, a pena di irricevibilità, deve presentare al Comune apposita domanda esclusivamente attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, specificando a pena di diniego:
 - a) le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), il proprio codice fiscale e la partita IVA, la residenza e il recapito ove intende ricevere le comunicazioni; nel caso in cui il richiedente rappresenti una società, dovrà indicare anche l'esatta denominazione della società, la sede legale, il codice fiscale e partita IVA, l'indirizzo pec;
 - b) di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante;
 - c) l'area su cui si intende svolgere l'attività dello spettacolo viaggiante, rientrante fra quelle di cui all'art. 3, identificata con foglio e mappali oltre che dalla superficie espressa in mq.; se l'area oggetto dell'attività è pubblica, occorre richiedere contestualmente l'occupazione di suolo pubblico;
 - d) la tipologia di attrazione dell'attività dello spettacolo viaggiante;
 - e) il periodo di svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante;
 - f) gli estremi del codice identificativo, riferito alle singole attrazioni, di cui al D.M. 18.05.2007 e l'indicazione del Comune che lo ha rilasciato;
 - g) gli estremi della licenza di esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 69 del r. d. 18.6.1931, n. 773 e ss.mm. e del Comune che l'ha rilasciata.
2. La ditta richiedente, a pena di diniego della domanda di cui al comma 1., dovrà allegare alla stessa la seguente documentazione sottoscritta dal richiedente:
 - a) planimetria sulla quale si perimetra l'area di cui al comma 1., lettera c);
 - b) copia conforme all'originale della polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi dall'attività dello spettacolo viaggiante, per un massimale unico non inferiore a € 260.000;
 - c) dichiarazione del proprietario dell'area privata di cui al comma 1. lettera c) , con la quale lo stesso si impegna irrevocabilmente a permettere lo svolgimento sulla stessa dell'attività dello spettacolo viaggiante (*nel solo caso in cui si tratti di area privata*); la dichiarazione, a pena di diniego della domanda, deve essere accompagnata dal documento d'identità del sottoscrittore;
 - d) copia conforme all'originale dei certificati e della documentazione relativa ai collaudi e alle verifiche annuali delle strutture che si intende utilizzare per l'attività dello spettacolo viaggiante (*nel solo caso in cui si preveda di montare strutture*);
 - e) copia conforme all'originale di polizza fideiussoria, assegno circolare o ricevuta di versamento al tesoriere comunale della somma di € 2.000 (duemila), ovvero polizza fidejussoria dello stesso importo, quale cauzione posta a garanzia della effettiva realizzazione dell'attività autorizzata e del rispetto dei termini di durata dell'autorizzazione.
 - f) fotocopia del documento d'identità del richiedente.
3. Il Comune, nel caso di dichiarazione o documentazione incompleta, chiede alla ditta richiedente di regolarizzare gli atti entro il termine perentorio di 10 giorni, trascorsi i quali senza alcun utile riscontro procede al diniego.
4. Prima del rilascio dell'autorizzazione le ditte richiedenti dovranno presentare al Comune la seguente documentazione:
 - a) copia del pagamento del canone per l'occupazione suolo pubblico;
 - b) copia del pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni;
 - c) documento di inizio attività della S.I.A.E.

Art. 5 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Le domande per le installazioni di attrazioni per lo svolgimento delle attività temporanee dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche di cui all'art. 3, comma 2, a pena di diniego, dovranno pervenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 febbraio di ciascun anno solare. In caso di mancato rispetto di tali termini, il Comune potrà decidere di diniegare tali richieste. Il Comune entro il 31 marzo di ciascun anno solare invia al richiedente apposita comunicazione di accoglimento o diniego.
2. Le domande per l'installazione di attrazioni per lo svolgimento delle attività temporanee dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche o private di cui all'art. 3, comma 3, in occasione di sagre paesane,

festeggiamenti locali o in generale di eventi e manifestazioni, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data dell'inizio dell'attività dello spettacolo viaggiante e non prima di 120 giorni dalla medesima data. In caso di mancato rispetto di tali termini, l'organizzatore di cui all'art. 7 comma 3, potrà decidere di diniegare tali richieste.

Art. 6 - COLLAUDO COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Le strutture da utilizzare per attività dello spettacolo viaggiante, ove previsto, devono essere sottoposte al collaudo da parte della competente commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo.
2. La ditta richiedente, qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 1., deve inviare al Comune apposita istanza corredata della necessaria documentazione unitamente alla domanda e alla documentazione di cui all'art. 4 e comunque almeno 30 giorni prima della data prevista per lo spettacolo.
3. Le spese del collaudo della struttura sono a carico del richiedente.

Art. 7 - CRITERI PER LA SCELTA DELLE DITTE

1. Le domande di attività dello spettacolo viaggiante, previste all'art. 3, comma 2, relative alla medesima area pubblica e per il medesimo periodo vengono ordinate in una graduatoria in base alla data di presentazione e, in caso di parità di data, secondo il numero di protocollo assegnato. Per le domande concorrenti ovvero sia le domande riferite alla stessa area pubblica e allo stesso periodo, anche se coincidente solo in parte, l'autorizzazione sarà rilasciata a favore dell'impresa che precede in graduatoria.
2. La delibera di giunta comunale di cui all'art. 3, comma 2, con cui vengono individuate le aree pubbliche idonee allo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante, può definire anche la tipologia delle attrazioni da collocare sulle aree pubbliche ed i periodi di utilizzo delle stesse. Qualora la giunta comunale si avvalga di tale facoltà, le domande di autorizzazione non riferite alla tipologia di attrazione prescelta ovvero riferite a periodi non idonei verranno diniegate anche se precedono in graduatoria.
3. In caso di installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di sagre paesane, festeggiamenti locali o in generale di eventi e manifestazioni, l'organizzatore dell'evento può richiedere l'individuazione di un'area apposita per l'esercizio delle stesse. In tal caso sarà l'organizzatore dell'evento, in quanto responsabile dello stesso, che provvederà a selezionare direttamente le imprese dello spettacolo viaggiante sulla base di propri criteri. Le ditte selezionate dovranno comunque rispettare tutte le altre disposizioni del regolamento.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

1. Le ditte che effettuano attività dello spettacolo viaggiante nel Comune, sia in area pubblica che privata, devono osservare le norme contenute nel regolamento e in particolare:
 - a) operare solo se in possesso dell'apposita autorizzazione del Comune;
 - b) installare le attrezzature solo nell'area individuata nell'autorizzazione;
 - c) iniziare l'attività dello spettacolo viaggiante solo dopo il collaudo delle strutture utilizzate per lo stesso;
 - d) iniziare l'attività dello spettacolo viaggiante solo se in possesso del nulla osta S.I.A.E (o documento inizio attività SIAE);
 - e) lasciare il terreno pulito e sgombero da ogni materiale al termine dell'attività dello spettacolo viaggiante;
 - f) realizzare effettivamente lo spettacolo autorizzato.
2. Le ditte responsabili della violazione di una o più disposizioni del "punto elenco" del comma 1, nell'anno solare successivo alla violazione saranno escluse dalla graduatoria di cui all'art. 7.

TITOLO III
ATTIVITÀ DI SPETTACOLO CIRCENSE

Art. 9 - INDIVIDUAZIONE AREE SPETTACOLO CIRCENSE

1. Il Comune, con delibera di giunta comunale, avuto riguardo alla destinazione urbanistica delle aree pubbliche e private, individua quelle destinate alle attività dello spettacolo circense.
2. Nel caso di mancanza di aree pubbliche o private urbanisticamente destinate alle attività dello spettacolo circense o, in aggiunta alle stesse, la giunta comunale può autorizzare volta per volta con delibera una deroga urbanistica necessaria per la realizzazione dell'attività dello spettacolo circense limitatamente ad aree private, tenuto conto delle caratteristiche dell'area sotto il profilo igienico sanitario, della viabilità, sicurezza, quiete pubblica e presenza di idonee predisposizioni di allacciamento alle reti tecnologiche. La concessione della deroga urbanistica da parte della giunta comunale è facoltativa, non sussistendo un diritto soggettivo del richiedente a svolgere attività dello spettacolo circense in area avente una destinazione urbanistica diversa da quella di cui al comma 1.

Art. 10 - PRESENTAZIONE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

1. Le domande per le installazioni di attrazioni per attività dello spettacolo circense, a pena di diniego, dovranno pervenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 febbraio di ciascun anno solare.
2. La ditta interessata a svolgere attività dello spettacolo circense nel Comune, a pena di irricevibilità, deve presentare apposita domanda esclusivamente attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, specificando a pena di diniego:
 - a) le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), il proprio codice fiscale e la partita IVA, la residenza e il recapito ove intende ricevere le comunicazioni; nel caso in cui il richiedente rappresenti una società, dovrà indicare anche l'esatta denominazione della società, la sede legale, il codice fiscale e partita IVA, l'indirizzo pec;
 - b) di essere in possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività dello spettacolo circense;
 - c) l'area su cui si intende svolgere l'attività circense (comprensiva anche di quella dove saranno ubicati i carri per abitazione e i carriaggi), identificata con foglio e mappali oltre che dalla superficie espressa in mq.; qualora l'area non rientri fra quelle di cui all'art. 9, comma 1, occorre specificare nella domanda che si richiede la deroga urbanistica di cui all'art. 9 comma 2;
 - d) il periodo di svolgimento dell'attività dello spettacolo circense, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 12;
 - e) gli estremi del codice identificativo, riferito alle singole attrazioni, di cui al D.M. 18.05.2007 e l'indicazione del Comune che lo ha rilasciato;
 - f) gli estremi della licenza di esercizio dell'attività dello spettacolo circense di cui all'art. 69 del r. d. 18.6.1931, n. 773 e ss.mm. e del Comune che l'ha rilasciata.
3. La ditta richiedente, a pena di diniego della domanda di cui al comma 1, dovrà allegare alla stessa la seguente documentazione sottoscritta dal richiedente:
 - a) planimetria sulla quale si perimetra l'area di cui al comma 1 lettera c);
 - b) copia conforme all'originale della polizza assicurativa per eventuali danni causati a terzi dall'attività circense, per un massimale unico non inferiore a € 260.000;
 - c) dichiarazione del proprietario dell'area privata, con la quale lo stesso si impegna irrevocabilmente a permettere lo svolgimento dell'attività dello spettacolo circense sulla propria area (nel solo caso in cui si tratti di area privata); la dichiarazione, a pena di diniego della domanda, deve essere accompagnata dal documento d'identità del sottoscrittore;
 - d) copia conforme all'originale dei certificati e della documentazione relativa ai collaudi e alle verifiche annuali delle strutture che si intende utilizzare per l'attività dello spettacolo circense (nel solo caso in cui si intende montare strutture);
 - e) copia conforme all'originale di polizza fideiussoria, assegno circolare o ricevuta di versamento al tesoriere comunale della somma di € 20.000 (euro ventimila) a favore del Comune e a prima richiesta, posta a garanzia della effettiva realizzazione dell'attività autorizzata e del rispetto dei termini di durata dell'autorizzazione medesima;

- f) fotocopia del documento d'identità del richiedente.
- 4. Il Comune, nel caso di dichiarazione o documentazione incompleta, chiede alla ditta richiedente di regolarizzare gli atti entro il termine perentorio di 10 giorni, trascorsi i quali senza alcun utile riscontro procede al diniego.
- 5. Prima del rilascio dell'autorizzazione le ditte richiedenti dovranno presentare al Comune la seguente documentazione:
 - a) copia del pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni;
 - b) documento di inizio attività della S.I.A.E.

Art. 11 - COLLAUDO COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- 1. Le strutture da utilizzare per attività dello spettacolo circense, ove previsto, devono essere sottoposte al collaudo da parte della competente commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo.
- 2. La ditta richiedente, qualora ricorra l'ipotesi di cui la comma 1., deve inviare al Comune apposita istanza corredata della necessaria documentazione unitamente alla domanda e alla documentazione di cui all'art. 4 e comunque almeno 30 giorni prima della data prevista per lo spettacolo.
- 3. Le spese del collaudo della struttura sono a carico del richiedente.

ART. 12 - PERIODI E LIMITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE NEL COMUNE

- 1. Le ditte che svolgono attività di spettacolo circense possono esercitare la propria attività nel Comune esclusivamente nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- 2. Per ciascuno dei mesi di cui al comma 1 è possibile autorizzare una sola ditta a svolgere spettacoli circensi.
- 3. Ogni ditta, a pena di diniego, può presentare la domanda di cui all'art. 10 per uno solo dei mesi di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4. Il periodo di svolgimento dell'attività dello spettacolo circense di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) non può essere superiore a 10 giorni e non è prorogabile. Il citato periodo, inoltre, deve essere ricompreso nello stesso mese solare.
- 5. La domanda di cui all'art. 10 è diniegata qualora il periodo richiesto nella stessa non sia conforme ai limiti di cui al presente articolo.
- 6. Le domande vengono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione e, in caso di parità di data, secondo il numero di protocollo assegnato. In base a tale criterio viene stilata una graduatoria. Per le domande concorrenti, quelle cioè che indicano per lo svolgimento dell'attività circense un periodo dello stesso mese, verrà selezionata l'impresa che precede in graduatoria.

Art. 13 - CRITERI PER LA SCELTA DELLE DITTE

- 1. Le domande di attività dello spettacolo circense relative a ciascuno dei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre vengono ordinate su base mensile in diverse graduatorie in base alla data di presentazione e, in caso di parità di data, secondo il numero di protocollo assegnato.
- 2. Nel mese di agosto potranno essere autorizzate a svolgere l'attività esclusivamente le imprese circensi identificate come circhi di grandi dimensioni, ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 04/03/2014 e ss.mm., aventi una capienza di oltre 1800 posti e oltre 70 addetti. Le domande di ditte riferite al mese di agosto, che non hanno le caratteristiche di cui al precedente periodo del presente comma, saranno dinegate. Le domande di attività dello spettacolo circense relative al mese di agosto aventi le caratteristiche di cui ai precedenti periodi del presente comma sono ordinate in una graduatoria in base alla data di presentazione e, in caso di parità di data, secondo il numero di protocollo assegnato.
- 3. In caso di domande concorrenti ovvero sia di due o più domande riferite allo stesso mese, l'autorizzazione sarà rilasciata a favore della ditta che precede in graduatoria.

Art. 14 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE

1. Le ditte che effettuano attività dello spettacolo circense nel Comune devono osservare le norme contenute nel regolamento ed in particolare:
 - a) operare solo se in possesso dell'apposita autorizzazione del Comune;
 - b) installare le attrezzature solo nell'area individuata nell'autorizzazione;
 - c) installare il materiale pubblicitario negli spazi all'uopo predisposti o autorizzati;
 - d) iniziare l'attività dello spettacolo circense solo dopo il collaudo delle strutture;
 - e) iniziare l'attività dello spettacolo circense solo se in possesso del nulla osta S.I.A.E (o documento inizio attività SIAE);
 - f) lasciare il terreno pulito e sgombero da ogni materiale al termine dell'attività dello spettacolo circense;
 - g) realizzare effettivamente lo spettacolo autorizzato.
2. Le ditte responsabili della violazione di una o più disposizioni del "*punto elenco*" del comma 1., nell'anno solare successivo alla violazione saranno escluse dalle graduatorie di cui all'art. 13.

TITOLO IV NORMA TRANSITORIA

Art. 15 – NORMA TRANSITORIE

1. Il regolamento entra in vigore il 1 dicembre 2015.